



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante Francesco **RUSSO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione conseguito;

VISTA l'Attestazione di competenza professionale rilasciata all'istante dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la Sentenza del TAR, sezione III bis, n. 5732/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 14 maggio 2021 che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR che ordina a questo Ministero di provvedere, nel termine di 60 giorni, alla rivalutazione della posizione di 18 ricorrenti;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dagli interessati, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

RITENUTO, altresì, che la produzione, della ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

CONSIDERATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario:

Francesco RUSSO Laurea in "Ingegneria chimica" conseguita presso l'Università della Calabria, il 25/02/2012;

b) titolo professionalizzante: "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dal suddetto istante, per gli effetti della sentenza del TAR, sezione III bis, n. 5732/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 14 maggio 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso:

A 34 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessato.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza. Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Vibo Valentia sede di preferenza indicata dall'interessato nella suddetta richiesta.

2. - La **prova attitudinale** è così articolata:

Prova scritta: svolta su uno o più temi del programma scelti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale: volta ad accertare la conoscenza della didattica della materia attraverso la preparazione di una lezione-tipo su una delle tematiche delle prove scritte, nonché la capacità di organizzare lezioni anche con il sussidio di mezzi interattivi e nuove tecnologie e di inserire la lezione all'interno di una coerente programmazione didattica.

Prova pratica: prova volta ad accertare la capacità di gestire ed organizzare una esperienza di laboratorio di chimica su uno dei temi del programma e comunque inserita all'interno di una programmazione didattica.

Programma prove compensative:

Chimica analitica e strumentale. Titolazioni e curve di titolazione. Comportamento degli ioni in soluzione. Potenzimetria e reazioni redox. Conduttometria. Complessometria.

Tecniche spettroscopiche e spettrofotometriche.

Spettroscopia UV/VIS. Spettroscopia IR. Spettroscopia di assorbimento atomico.

Cromatografia e tecniche cromatografiche.

Elementi di biochimica: Polimeri, reazioni di polimerizzazione, copolimeri.

Stereochimica: chiralità e attività ottica, enantiomeri e diastereomeri, configurazioni R, S.

Lipidi: classificazione; gli acidi grassi; i gliceridi e le cere.

Monosaccaridi: principali tetrosi, pentosi, esosi e gruppi funzionali principali; significato di destrogiro/levogiro; serie sterica D ed L e conversione nella configurazione assoluta; nomenclatura tradizionale e Iupac; reazioni tipiche di riconoscimento .

Disaccaridi: il legame glucosidico; comportamento chimico e proiezioni di Haworth dei principali composti; reazioni di riconoscimento.

Polisaccaridi: principali strutture e comportamento chimico.

Amminoacidi: serie sterica D ed L e configurazione assoluta; nomenclatura tradizionale e Iupac; gli amminoacidi essenziali; carattere delle catene laterali e punto isoelettrico; le strutture di Fischer dei principali aminoacidi; reazioni di riconoscimento e caratterizzazione; principali reazioni.

Elementi di biotecnologie: i fermentatori e i relativi principi di funzionamento; elementi di cinetica enzimatica; impianti per la produzione di biogas.

Tecnologia degli alimenti. Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti e i fattori chimici e biologici di alterazione degli stessi. Igiene dei prodotti alimentari. Qualità e certificazione delle produzioni (certificazione di qualità: ISO, EN, UNI; prodotti tipici: IGP e DOP; tracciabilità e rintracciabilità). Sicurezza alimentare: Sistema di autocontrollo HACCP o sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici.

Tecnologie applicate all'industria enologica, della birra, dell'alcol dell'aceto, del latte e derivati, delle materie grasse, dei cereali e derivati, dei prodotti di torrefazione, delle conserve vegetali e dei succhi di frutta. Tipi di fermentazione di interesse agroindustriale (fermentazione alcolica, lattica, acetica, butirrica, propionica), processi lipolitici e processi a carico dei composti azotati.

Il terreno agrario. Classificazione dei terreni. Composizione granulometrica del terreno e caratteristiche delle singole frazioni. Proprietà fisiche del terreno agrario. Struttura del terreno agrario, stabilità e degradazione della struttura. Il pH del terreno. Origine, composizione e proprietà dell'humus. I microrganismi del terreno: classificazione e funzioni.

Tecnologia odontotecnica. Materiali di uso primario ed ausiliario.

La Commissione di valutazione sarà formata da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione al colloquio e alla prova pratica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D. lgs. N. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta dell'interessato, non prima di sei mesi.

3. - Il tirocinio di adattamento della durata di due anni scolastici, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore per anno scolastico, si svolgerà preferibilmente in un istituto tecnico dell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie".

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.


In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 del D. lgs, n, 206/2007 come modificato dal D. lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

4. Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.
5. Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.
6. Il presente decreto è suscettibile di ricorso all'Autorità giudiziaria competente ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

DIREZIONE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L' AUTONOMIA SCOLASTICA

Ufficio VIII

Ai sensi dell' art. 14 della legge nr. 15 del 01/01/1988, si attesta che la
presente copia, composta da nr. 5 pagine è conforme all' originale.

Roma li, 22/09/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

